



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 01/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2009, n. 1663

Conclusione del procedimento di decadenza del Direttore Generale della Azienda Sanitaria della Provincia di Bari avviato con la Deliberazione G.R. n. 1165 dell'1/07/2009. Determinazioni.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Rapporti Istituzionali, dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione n. 1165 dell'1/07/2009 la Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3bis, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, ha avviato il procedimento per la risoluzione del contratto nonché della declaratoria della decadenza del Direttore Generale della A.S.L. della provincia di Bari, assegnando, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., allo stesso un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del procedimento per il contraddittorio, in relazione alle circostanze ed ai fatti contestati nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 722 del 9/05/2008 con la quale l'Avv. Lea Cosentino è stata nominata Direttore Generale della suddetta Azienda, affidando le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i., al Direttore Sanitario o Amministrativo più anziano, stabilendo, altresì, che il provvedimento relativo alle eventuali determinazioni, a riguardo della risoluzione del contratto con la dr.ssa Cosentino, dovesse concludersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto giuntale all'interessata.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 1165/2009 è stata notificata con raccomandata A.R. n. 05203940634-8 del 3/07/2009 con accusa di ricevuta in data 6/07/2009. Pertanto la scadenza del termine fissato per il contraddittorio è stato determinato per il giorno 21/07/2009.

L'Avv. Cosentino ha presentato ricorso al TAR Puglia - sede di Bari per l'annullamento del suddetto atto giuntale n. 1165/2009, previa concessione della misura cautelare. L'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensiva è stata fissata il 9 settembre 2009.

In data 16 luglio 2009 sono pervenute le prime controdeduzioni dell'Avv. Cosentino, che ha chiesto, contestualmente, un termine di quindici giorni per la proposizione di una memoria aggiuntiva, che, atteso il termine stabilito dalla Giunta Regionale per la conclusione del procedimento, con telegramma del 17/07/2009 a firma del Responsabile del procedimento nominato con lo stesso atto giuntale n. 1165/2009, non è stato concesso.

Con Decreto cautelare n. 448/2009 trasmesso dai legali officianti per la Regione, il Presidente del TAR Puglia -Bari ha accolto il ricorso presentato dell'Avv. Cosentino per la presentazione di ulteriori atti e memorie entro il termine di quindici giorni dalla scadenza di quello assegnato con lo stesso provvedimento di G.R. n. 1165/2009.

Pertanto, con la deliberazione n. 1298 del 24/07/2009, modificata con la deliberazione n. 1395 del 28/07/2009, la Giunta Regionale ha preso atto del suddetto Decreto Cautelare n. 448/2009 emesso dal Presidente TAR Puglia - sede di Bari, fissando al 31 agosto 2009 il termine per la produzione, da parte dell'Avv. Cosentino, di ulteriori atti e memorie relative ai fatti contestati con il provvedimento n. 1165/2009; nonché con altri riportati nello stesso atto n. 1298/2009 con i relativi allegati A e B, e spostando, nel contempo, al 15 settembre 2009 la conclusione del procedimento per la risoluzione del contratto con l'Avv. Cosentino.

In particolare, tra i nuovi fatti contestati all'Avv. Cosentino, emerge la discordanza fra quanto dichiarato dalla stessa nell'audizione del 3 giugno 2009, circa la stipula di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 per una parte del territorio dell'Azienda e quanto al riguardo accertato dalla Commissione di Indagine interna nominata dal Presidente della Giunta Regionale in data 23 aprile 2009.

Si contesta, altresì, quanto emerso da notizie stampa e atti della Procura della Repubblica, circa la partecipazione della stessa ad una riunione con imprenditori dove si concordavano i dettagli per la suddivisione delle competenze e capitolati relativi ad una gara d'appalto per il servizio di pulizia ospedaliera, manutenzione, giardinaggio, portierato e ausiliariato per la ASL BA.

I suddetti atti giuntali n. 1258 del 24/07/2009 e n.1395 del 28/07/2009 sono stati notificati con nota raccomandata che risulta ricevuta dall'interessata in data 9/08/2009.

Le controdeduzioni dell'Avv. Cosentino pervenute in data 16/07/2009, unitamente agli atti relativi alle gare d'appalto allegati alle stesse controdeduzioni, sono stati trasmessi, con nota 0007045 del 17/07/2009 al Direttore Generale dell'ARES per un parere di merito sulle stesse procedure.

Inoltre, con nota prot. AOO-151-0007044-17-07-2009 e successiva nota prot. n. AOO-151-0007535-3/08/2009, è stato affidato l'incarico ad un Ispettore del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR) per acquisire ed analizzare, per un parere di merito, tutti gli atti deliberativi della ASL BA adottati nei dieci giorni precedenti la sospensione dell'incarico dell'Avv. Cosentino.

Con la nota prot. n. 1764 del 22 luglio 2009 il Direttore Generale dell'ARES ha evidenziato:

1) "In relazione al progetto di deliberazione redatta dall'Area Gestione Tecnica della ASL BA avente ad oggetto: "Servizio Energia per gli impianti di servizio degli immobili di proprietà, in comodato d'uso ovvero in locazione della o alla ASL Bari - Approvazione atti progettuali ed atti di gara" si prende atto che, nonostante la proposta di provvedimento sia stata inviata in data 26/06/2008, alcuna azione amministrativa sia stata posta in essere dalla Direzione Generale. Dalla documentazione esibita non si rilevano giustificazioni in grado di motivare tale comportamento.

2) In relazione allo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Pulizia, Ausiliariato, portierato, supporto logistico alle attività assistenziali presso le strutture della ASL di Bari, si prende atto che:

a) La delibera di avvio della procedura risulta adottata il 30 luglio 2007 con provvedimento n. 3335;

b) La predetta procedura, per motivi non evidenziati nell'atto, è stata interrotta con provvedimento 4232 del successivo 22 ottobre riservandosi di valutare le osservazioni pervenute dalla società IMT (Intini Multiservizi Tecnologici);

c) Con delibera n. 4783 del 4 dicembre successivo è stata disposta la riapertura dei termini della gara in parola, opportunamente modificata ed integrata;

d) In data 6 marzo 2008 l'Amministrazione della ASL ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi relativi alla gara in oggetto ed alla verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione;

e) il successivo 7 agosto venivano sciolte alcune riserve in merito all'ammissione di taluni concorrenti;

f) in data 23 dicembre 2008 con provvedimento n. 2100 la medesima amministrazione procedeva

all'annullamento d'ufficio della gara motivando tale intervento con "sopravvenuti mutamenti della situazione economico finanziaria e con la sopravvenuta assunzione di un contingente di personale con la qualifica di ausiliario";

g) al fine di assicurare la continuità dei servizi oggetto dell'appalto, la ASL ha proceduto con diversi provvedimenti a prorogare i contratti precedentemente posti in essere, difformemente da quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Contratti pubblici, così come anche evidenziato dal verbale del Collegio Sindacale redatto il 13 marzo 2009.

Dagli atti trasmessi si ritiene evidenziare come a prescindere dalle motivazioni, peraltro non esposte nei provvedimenti analizzati, che hanno indotto ad una prima riapertura dei termini, deve osservarsi come il complessivo iter procedurale non si possa considerare svolto in modo lineare tenuto conto che la tempistica dello svolgimento non ha garantito, pur in presenza di difficoltà oggettive comunque non rappresentate negli atti esibiti, il rapido espletamento di tutte le fasi di gara. In particolare, andrebbe verificato, attraverso l'acquisizione dei relativi atti, in che data l'Azienda ha stabilito di procedere, attraverso l'adozione di specifico atto amministrativo, l'assunzione delle unità di personale e come dette assunzioni abbiano influito sulla modificazione dell'importo di gara."

Con successiva nota n. 1853 del 31/07/2009, il Direttore Generale dell'ARES, con riferimento agli atti relativi all'affidamento del Servizio di Pulizia, Ausiliariato, portierato, supporto logistico alle attività assistenziali presso le strutture della ASL di Bari, facendo seguito alla suddetta nota prot. n. 1764/2009 ha evidenziato che:

"1) il complessivo iter procedurale non si possa considerare svolto in modo lineare, in presenza di difficoltà oggettive non rappresentate negli atti esibiti;

2) che andrebbe verificato, attraverso l'acquisizione dei relativi atti, in quale data l'Azienda abbia stabilito di procedere all'assunzione delle unità di personale e come dette assunzioni abbiano influito sulla modificazione dell'importo di gara, che ha poi motivato l'annullamento d'ufficio della gara", ha invitato il Servizio Ispettivo ad acquisire gli atti in questione' per la formulazione di un parere compiutamente motivato.

Con la nota prot. AOO-151-0007493 del 3/08/2009, è stato affidato l'incarico allo stesso Ispettore del (NIR) per l'acquisizione, presso la ASL BA degli atti richiesti dall'ARES.

Con nota del 25/08/2009, l'Ispettore regionale ha trasmesso gli esiti dell'esame sui provvedimenti adottati dalla ASL BA per l'affidamento del Servizio di Pulizia, Ausiliariato, Portierato, supporto logistico e le proprie valutazioni al riguardo di tale procedimento.

La suddetta relazione, con la relativa documentazione, con la nota prot. n. AOO-151-01/09/2009-0008130 è stata trasmessa al Direttore Generale dell'ARES, per l'espressione di un parere tecnico.

Nella relazione, con riferimento alla gara in discorso, l'Ispettore ha rilevato che:

"...dalla deliberazione n. 335 del 30/07/2007 di istituzione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei Servizi di pulizia etc e dalle delibere successive emergono i seguenti aspetti salienti:

1) una certa indeterminatezza circa i funzionari istruttori e responsabili del procedimento atteso che le figure di che trattasi mutano nel corso delle varie delibere senza tuttavia che vi sia una indicazione esplicita del perché ciò avvenga.

2) La delibera 2100 del 23/12/2008 appare generica laddove nell'annullare in autotutela la gara di che trattasi, giustifica tale annullamento in ragione dell'essersi verificate due condizioni, (una finanziaria ed una relativa alle presunte economie derivanti dal personale neo assunto) non confortate tuttavia da alcuno specifico riferimento ad atti ufficiali dell'Azienda USL e solo genericamente richiamate nella delibera.

Dai documenti inviati dalla AUSL emerge che in sede di Bilancio di verifica allegato alla delibera 1109 del 22/09/2009, il budget rideterminato per il 2008 (per i principali servizi di ausiliario e pulizia era così determinato) per il Servizio di Pulizia era di euro 15.033.487, mentre per il Servizio di portierato ed ausiliario era di euro 757.000 e per altri servizi era di euro 515.000 in buona sostanza abbastanza coerente con i 17 milioni annuali posti a base d'asta che avrebbero peraltro ovviamente subito una diminuzione. Non si intravedono, pertanto, allo stato, i motivi finanziari di revoca della gara. Peraltro, i servizi conferiti in proroga hanno prodotto un costo pro-rateo che proiettato annualmente, se i costi si mantenessero inalterati, produrrebbe una spesa superiore all'importo assunto annualmente a base d'asta nella delibera di che trattasi, circostanza questa che, ove si realizzasse, parrebbe abbastanza paradossale.....”

3) La delibera n. 0094 del 19/01/2009 prevede la proroga temporanea dei servizi di pulizia etc presso le sedi della provincia di Bari (BA/2 BA/3 BA/4 e BA/5); per giustificare la stessa proroga, sebbene viziata da un contrasto di legge, è stato indicato nella stessa, nella parte Premessa sub.3 “che la gara è in fase di svolgimento ed è in corso la verifica delle offerte tecniche indicate nel bando da parte della commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale di questa ASL BA”.

Circostanza, questa impossibile e che costituisce una falsa attestazione ovvero un errore magari frutto di un refuso, atteso che, rispetto alla data di questa delibera, già un mese prima e con la delibera 2100 del 23/12/2008, quell'Azienda aveva annullato in autotutela la gara di che trattasi.

4) La delibera n. 0812 del 30/03/2009 prevede anch'essa la proroga dei servizi di ausiliario, si afferma al punto in premessa sub 3: “che la gara per l'affidamento del servizio di pulizia è stata annullata per problemi tecnici e attualmente in corso di preparazione un'altra nuova gara”. Circostanza questa che costituisce una falsa attestazione ovvero un errore; infatti, dalla lettura della nota formulata dal Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio al Direttore Generale facente funzione il quale richiedeva in merito; a questi riferiva (prot. n. 126968/1 dell'8/7/2009) della assenza di alcuna procedura in corso, rispetto a quanto diversamente dichiarato nell'atto, tanto da indurre il Direttore ff ad affermare: “Nessun atto inerente tali servizi è stato adottato nel corso del 2009, né tantomeno si evidenzia agli atti di ufficio, carteggio informale preordinato alla definizione delle relative procedure.””

L'ispettore conclude evidenziando che “la procedura adottata per la pubblicazione del Bando e del suo iter procedimentale tutto, fino alla revoca in autotutela del Bando ed oltre, abbiano sofferto di una certa incuria, riferendo di condizioni in contrasto con quanto effettivo e di condizioni non provate, che hanno condotto alla proroga di servizi non consentiti e con un possibile, danno per la stessa azienda. Laddove i fatti rappresentati non individuino fattispecie di tipo diverso, si ritiene che essi diano contezza di una eccessiva disattenzione amministrativa che potrebbe configurare forme di colpa.”.....

Solo successivamente, come appreso dalla nota dell'Ispezzore regionale del 26/08/2008, la ASL BA con atto deliberativo n. 1887 del 25/08/2009, ha provveduto a cassare il punto 3 della premessa del provvedimento n. 94 del 19/01/2009, innanzi citato, evidenziando che la frase “la gara è in fase di svolgimento ed è in corso la verifica delle offerte tecniche Indicate nel bando da parte della commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale di questa ASL BA” e stata inserita per mero errore materiale.

In data 31 agosto 2009 sono pervenute le controdeduzioni dell'Avv. Cosentino in ordine ai fatti contestati con le deliberazioni G.R. n. 1298 e 1395/2009 e le ulteriori controdeduzioni agli addebiti formulati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1165 dell'1/07/2009.

In data 1/09/2009, con nota n. prot. AOO-151-8135, le controdeduzioni sono state trasmesse ai componenti della Commissione di indagine interna e al Direttore Generale dell'ARES, nonché al Presidente della G.R. e all'Assessore alle Politiche della Salute per le valutazioni di merito.

Nella propria memoria difensiva, alla quale allega, come documentazione probatoria, numerosi articoli di quotidiani, l'Avv. Cosentino al riguardo delle circostanze ed i fatti contestati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, chiarisce che la natura dei fatti in contestazione, che sono poi i fatti richiamati

con indicazioni specifiche anche dalla delibera n.1298/09 (presunta riunione con imprenditori per presunta spartizione di competenze e capitolati per gara da bandire per servizi giardinaggio etc. per l'ASL BA) è risultata essere di una tale insussistenza ed irrilevanza, come già precisato nelle precedenti deduzioni (qui da intendersi integralmente trascritte) da determinare lo stesso P.M. a concludere le indagini in tempi brevissimi (in meno di un mese dall'avvio delle indagini) con la richiesta di archiviazione".

A tale proposito si evidenzia che la suddetta richiesta di archiviazione presentata in allegato risulta in realtà essere quella presentata in data 29 luglio 2009 dal legale difensore dell'Avv. Cosentino alla Procura della Repubblica di Bari.

Nelle suddette deduzioni, l'Avv. Cosentino non solo non ha chiarito i motivi della sua partecipazione ad una riunione con imprenditori, peraltro al di fuori della sede legale dell'Azienda dalla stessa gestita, ma soprattutto, non ha negato che il fatto sia effettivamente avvenuto.

Inoltre, l'Avv. Cosentino, nelle stesse deduzioni, in relazione alla risoluzione del contratto, il cui procedimento è stato avviato con la delibera della G.R. n. 1165/2009 ha evidenziato che "..... il relativo contratto non è stato mai stipulato con codesta Amministrazione regionale e, quindi, non si palesa possibile alcuna risoluzione".

A tal proposito, non v'è dubbio ribadire che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 8472/2007, ha stabilito che, ai fini della conclusione del contratto di lavoro per i Direttori Generali, i Direttori Amministrativi e i Direttori Sanitari non sussistono le stesse esigenze formali richieste dalla disciplina generale dei contratti della Pubblica Amministrazione, ma il contratto può ritenersi concluso con riferimento all'atto di nomina".

In merito all'addebito relativo alla dichiarazione non corretta resa in data 3 giugno 2009 alla Commissione costituita per l'indagine interna della Regione, l'Avv. Cosentino ha contestato che: "..... non risulta verbalizzato il testo delle domande ma solo le risposte rese dai componenti. Ciò determina un grave vulnus nel diritto di difesa in quanto è noto che per comprendere la portata di una risposta è necessario sapere come è stata formulata la relativa domanda Tale maniera di procedere rende illegittime le risultanti istruttorie e le conclusioni assunte sulla scorta delle dichiarazioni rese..... Sicchè la Commissione travisa la portata della mia risposta che va calata nel contesto della domanda. Infatti non ho mai dichiarato di aver contrattualizzato le prestazioni erogate dai centri extraregionali per tutto il territorio della ASL BA. La Commissione, inoltre, non ha ritenuto di dovermi ascoltare nuovamente per chiarire il senso e la portata della dichiarazione resa precedentemente..... Sicchè, la Commissione ha "supposto", cioè non ha accertato un fatto fonte di un eventuale addebito, ma ha semplicemente "supposto".".

La Commissione, con nota prot. n. 11/L-17504 del 18/09/2009, pervenuta in data 21/09/2009, esaminate le controdeduzioni dell'Avv. Cosentino, ha precisato quanto segue:

"Le modalità di verbalizzazione del tipo "a domanda risponde" sono state mutate, come d'ordinario, dalla prassi giudiziaria, pacificamente considerata legittima in assenza, come nella specie, di richiesta di verbalizzazione con altre specifiche modalità. Peraltro, la modalità adottata è garantistica nei confronti del Dirigente e, semmai, penalizzante per l'organo inquirente, il tenore della domanda dovendo ricavarsi dalla risposta laddove la verbalizzazione espressa della domanda potrebbe mettere in luce eventuali lacune, parzialità o inefficienze della risposta.

La relazione sul supplemento di indagine non ha travisato, nè poteva farlo, la risposta della dr.ssa Cosentino, di cui era stato riferito nella prima relazione.

L'attività istruttoria si è limitata all'assunzione a sommarie informazioni dei funzionari alla stregua della documentazione trasmessa dall'Assessore alle Politiche della Salute.

La Commissione, riunitasi dopo l'attività istruttoria compiuta dal Coordinatore, ha evidenziato il dato pacifico che - non tutte le prestazioni presso centri extraregionali erano coperte da previa contrattazione -, a differenza di quanto nella sua dichiarazione - lascia supporre - la dr.ssa Cosentino.

La quale non è stata ulteriormente sentita perché, alla stregua di tali risultanze come interpretate dalla

Commissione, tale atto avrebbe assunto la veste di una contestazione di addebito, che esulava dai poteri (conoscitivi e non disciplinari) conferiti alla Commissione, rientrando nei poteri della Giunta Regionale la detta contestazione con l'attivazione, in effetti poi avvenuta, del procedimento di risoluzione del contratto e di decadenza, in cui l'interessata, assistita dalle garanzie proprie di quel procedimento, può presentare tutti gli elementi di fatto a chiarire il senso, pretesamente travisato, della sua risposta."

Nessun parere competente, invece, è pervenuto da parte del Direttore Generale ARES a riscontro della nota suesposta sulle memorie e ultime deduzioni presentate dall'Avv. Lea Cosentino.

Con la deliberazione n.1646 del 15 settembre 2009, considerati i tempi tecnici per una più compiuta disamina degli atti relativi al procedimento in corso, la Giunta Regionale ha rinviato al 15 ottobre 2009 il termine per la conclusione del medesimo procedimento.

L'Avv. Cosentino ha presentato al TAR Puglia - Sez. di Bari, un II° Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, del predetto atto giuntale n. 1646/2009, nella parte in cui conferma e quindi proroga la sospensione dell'efficacia della delibera di G.R. n. 722/2008 di nomina quale Direttore Generale dell'ASL BA e della deliberazione di G.R. n. 1298 del 24 luglio 2009 così come integrata dalla deliberazione di G.R. n. 1395 del 28 luglio 2009, nella parte in cui vi è la conferma e quindi la proroga del provvedimento di sospensione dell'efficacia della delibera di G.R. n. 722/2008.

Nei motivi di tale ricorso l'Avv. Cosentino contesta, tra l'altro, la legittimità della ulteriore proroga della sospensione per violazione della L. 241/90; appellandosi altresì alla circostanza che la Procura di Bari ha presentato richiesta di archiviazione sul proc. 9319/2009 nella quale si contestavano i reati di cui agli artt. 416, 318, 321 e 353 cp in relazione alla procedura di gara suindicata;

- che, al di là della considerazione che trattasi di una istanza di parte sulla quale il G.I.P. non risulta essersi ancora pronunciato, per giurisprudenza costante, anche in caso di archiviazione del procedimento penale, l'Amministrazione conserva il potere di procedere in sede disciplinare valutando autonomamente la rilevanza dei fatti commessi dai soggetti che operano nell'ambito e per conto dell'Amministrazione, principio recepito e ribadito dalla L. 4.3.2009 n. 15;

- che le condotte dell'Avv. Cosentino riscontrate negli atti pervenuti in data 29/07/2009 dalla Procura della Repubblica e secretati, al di là della valutazione di penale rilevanza, denotano comunque un comportamento che incide negativamente sul rapporto fiduciario in essere con l'Amministrazione, in quanto evidenziano un rapporto tra il titolare dell'organo di vertice della ASL e alcuni imprenditori in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;

Tale comportamento, per l'Amministrazione, attesa la natura di atto fiduciario dell'incarico di direttore generale, è da considerarsi in contrasto con il principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché di danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione stessa che non sopporta neppure il dubbio sull'onorabilità di coloro che operano per essa, specie in posizione apicale (cfr Decreto Presidente TAR Puglia - Sez I° n. 437/09).

- Tanto si ritiene doveroso sottoporre all'attenzione della Giunta Regionale, al fine di fornire ogni ulteriore opportuno elemento di valutazione per le finali determinazioni di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente del Servizio

Silvia Papini

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Considerati gli atti ed i provvedimenti innanzi citati, agli atti dell'Ufficio competente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. AA.II., dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- di dichiarare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 bis del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i., l'Avv. Lea Cosentino, decaduta dall'incarico di Direttore Generale della ASL della provincia di Bari, ritenendo che il comportamento del Direttore Generale in contrasto con il principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, alla base del mandato ricevuto, nonché lesivo dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione regionale, abbia determinato l'interruzione del rapporto fiduciario instaurato con l'atto di nomina;
- di ritenere concluso il procedimento, avviato con la deliberazione di G.R. n. 1165 dell'1/07/2009, al riguardo della risoluzione dell'incarico dell'Avv. Lea Cosentino, conferito con atto giuntale n. 722 del 9 maggio 2009 con l'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della Legge regionale n.36/94;
- di prescindere, ai sensi del citato comma 7 dell'art. 3bis del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i., dal parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2 bis del medesimo decreto, attesa la particolare gravità e urgenza determinata dal clamore di stampa, anche nazionale, che la vicenda ha suscitato arrecando pregiudizio all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione regionale;
- di confermare il dr. Alessandro Calasso quale Direttore Generale facente funzioni fino alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda Sanitaria della provincia di Bari nei termini stabiliti dall'art. 3bis, comma 2, del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i.;
- di dare mandato all'uff. n. 2 Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli eventuali e conseguenti adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP, ai sensi della L.R. n. 13 del 1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
